appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.

Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Compete all'ente gestore lo smaltimento di:

a) acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.

b) residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

Rifiuti tossici e nocivi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.

Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.

D.3. Rifiuti urbani pericolosi

D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.

D.3.2 Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

D.3.3 La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:

— *pile e batterie esauste*: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;

— *farmaci scaduti o non utilizzati*: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;

— *prodotti tossici e/o infiammabili*: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.

D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).

D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

D.3.6 Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopraripportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

D.4. Rifiuti da esumazione ed estumulazione

D.4.1 Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:

— rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);

— rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. e);

— rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;

— rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).

D.4.2 I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.

D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.

Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.

E. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.

E.1. Modalità' di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia

E.1.1 Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97.

E.1.2 Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 22/97.

E.2. Finalità

E.2.1 La raccolta differenziata è finalizzata a:

— diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;

— favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

— migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;

— ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;

— favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

E.3. Indirizzi generali

E.3.1 L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto anche in relazione ai criteri di economicità:

— delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

— delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;

— del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

— del sistema di conferimento e raccolta;

— dei sistemi di recupero;
— dei sistemi di smaltimento finale;
— della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
— delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
— della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
— dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

E.3.2 L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
— un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
— la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
— l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
— la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.

E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi

E.4.1 Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.

E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi

E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
— alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
— ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

E.7. Stazioni ecologiche

E.7.1 Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.

Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:

E.7.1.1 Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
— aree già occupate da campane e cassonetti;
— aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
— aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.

Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.

Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.

Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.

Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.

Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.

E.7.1.2 Il centro comunale di raccolta (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2.000 a 3.000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:

1) conferiti dalle utenze domestiche;
2) conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
3) provenienti dallo svuotamento dei CZR;
4) provenienti dalla RD porta a porta.

I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.

Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
— materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
— materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc);
— rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, contenitori etichettati);
— rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
— rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
— batterie auto e oli.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR,, dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà disribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

E.7.1.3 I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).

E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:
— l'accesso all'interno degli stessi;
— il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

E.8. Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

E.8.1 Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;

2) ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;

3) in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta;

4) è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

5) è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.

6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:

E.8.2.1 per i CZR:
— obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
— divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;

— divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);

— divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;

— divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;

— obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.

E.8.2.2 per i CCR:

— divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;

— divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;

— divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;

— divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

— obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;

— divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).

E.8.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:

— imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".

E.9. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate

E.9.1 Le raccolte differenziate che l'amministrazione comunale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E.

Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:

— raccolta carta;

— raccolta vetro, lattine in allumino, banda stagnata;

— raccolta bottiglie in plastica;

— raccolta rifiuti urbani pericolosi;

— raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;

— raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8 del presente regolamento;

— raccolta per appuntamento.

Il rapporto contenitore – utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.

E.10. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata una tariffa.

E.10.2 I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.

E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E.10.4 E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:

a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;

b) mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR quando allestiti dall'ente gestore.

E.11. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati

E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:

— la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;

— i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E.8, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.

E.12. Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

E.12.1 E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio; l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.

In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:

— rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;

— bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.

E.13. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

E.13.1 Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2 punto 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:

— mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

— ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

— consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

E.13.2 Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.

E.13.3 Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.

E.14. Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli

E.14.1 I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.

E.14.2 Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.

E.15. **Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori**

E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n.476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'ente gestore.

E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

E.15.3 Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

E.16. **Incentivi**

E.16.1 Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:

— attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

— premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

— sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.

F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

F.1. **Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento**

F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;

b) le strade vicinali di uso pubblico;

c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali.

F.2. Spazzamento e raccolta

F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.

Esso riguarda:

a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;

b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:

— aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

— dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

— dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

e) i marciapiedi delle strade sopraelencate;

f) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.

La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.

F.3. Organizzazione del servizio di spezzamento

F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.

F.4. Installazione e uso di cestini portarifiuti

F.4.1 A completamento del servizio di spazzamento, l'ente gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

F.4.2 E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

F.5. Carico e scarico di merci e materiali

F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.

F.6. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

F.7. Manifestazioni pubbliche

F.7.1 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.

F.7.2 Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

F.8. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.

F.9. Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali

F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati conteni-

tori, indipendentemente dal tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

F.10. **Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario**

F.10.1 Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

F.11. **Pulizia dei mercati**

F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

F.11.2 In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

F.12. **Esercizi stagionali**

F.12.1 Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

F.12.2 E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

F.13. **Pulizia dei terreni non edificati**

F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

F.14. **Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

F.14.1 Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

F.14.2 Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.

F.15. **Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie**

F.15.1 Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni per colpire:

a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;

b) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

F.16. **Altri servizi**

F.16.1 Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:

— pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;

— diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;

— cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;

— pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;

— pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.

F.17. **Aree sosta nomadi**

F.17.1 L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

G.1. **Disposizioni finali**

G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.

G.1.2 Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

G.2. **Sanzioni**

G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97.

I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 1

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.

Frammenti e manufatti di vimini e sughero.

Paglia e prodotti di paglia.

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.

Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

Feltri e tessuti non tessuti.

Pelle e simil-pelle.

Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.

Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.

Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.

23/10 2002 15:53 FAX 0916759184 OSSERVATORIO PA 015

- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.

Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.

Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

Nastri abrasivi.

Cavi e materiale elettrico.

Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).

Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).

Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Accessori per l'informatica.

(2000.31.1766)

CIRCOLARI

PRESIDENZA

CIRCOLARE COMMISSARIALE 30 marzo 2001, prot. n. 3222.

Gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani - Costituzione di società miste - Problematiche.

A tutti i Comuni della Sicilia
A tutte le Province regionali della Sicilia
A tutti i Consorzi di comuni della Sicilia
A tutte le Prefetture della Sicilia
e, p.c. *Al Ministero dell'ambiente*
All'A.N.C.I. Sicilia
All'U.P.S.

L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che in materia di rifiuti solidi urbani i comuni provvedono ad una gestione unitaria mediante utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali ottimali, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la sopravvenuta normativa sull'emergenza dei rifiuti in Sicilia prevede all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 2983/99 che il Commissario delegato Presidente della Regione "può costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo richiedano", "per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1", al fine di avere "una gestione unitaria dei rifiuti urbani".

Su detto versante questa struttura commissariale ha in fase di predisposizione le linee guida per la redazione di uno schema di statuto di società e gli schemi di modelli deliberativi di adesione alla società; che al più presto si intendono diffondere e portare a conoscenza degli enti locali dell'Isola quale supporto tecnico fornito della struttura commissariale.

Per consentire che il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di gestione organizzativa avvenga "de plano", prevenendo, per quanto possibile, effetti negativi in capo agli enti locali, è opportuno che i comuni che si trovano nelle condizioni di dovere rinnovare l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a terzi, tengano in debito conto che l'eventuale adesione alla società mista che raggruppa i comuni dell'ambito e/o sub-ambito ottimale, in linea di principio, è finalizzata proprio all'espletamento dei medesimi servizi.

Pertanto avviare i rapporti contrattuali a lunga scadenza potrebbe essere causa di difficoltà operative e gestionali.

Dovendo gli enti locali territoriali, infatti, perseguire gli obiettivi di gestione unitaria per ambito e/o sub-ambio ottimale previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97, nonché quelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa emergenziale dei rifiuti, si ritiene estremamente opportuno che le amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi, ponderino l'interesse pubblico concreto con particolare riferimento alla durata temporale dell'affidamento del servizio in argomento, ponendo in essere, se del caso, in via cautelativa, taluni accorgimenti di natura tecnico giuridica che consentano lo scioglimento da vincoli contrattuali.

Inoltre, appare evidente che, comunque, i contratti di gestione del servizio non possono essere basati sulla raccolta indifferenziata per il loro smaltimento in discarica, secondo il tradizionale modello, oramai in totale contrasto con la normativa vigente, ma devono essere basati sulla raccolta della frazione valorizzabile e della frazione umida, al fine di raggiungere le percentuali di legge, anche per non incorrere nelle penalizzazioni previste e per ridurre i costi, oggi dello smaltimento in discarica e, domani, del conferimento agli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti.

Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi che in occasione della redazione del bilancio preventivo per il corrente anno, è opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio finalizzato alla partecipazione alla società mista in materia di rifiuti solidi urbani.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il Vice Commissario: LO MONTE

(2001.14.740)

CIRCOLARE COMMISSARIALE 4 aprile 2001, n. 3380.

Iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolte ai giovani in età scolare.

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sicilia
e, p.c. *All'Ufficio regionale scolastico*

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000 ed in collaborazione con il coordinamento per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico;

Premesso che:

— ritiene essenziale educare i giovani al rispetto dell'ambiente per promuovere in loro la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

— ritiene che la scuola deve interagire da protagonista con il territorio ed in particolare con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni presenti sul territorio;

— ritiene essenziale favorire l'individuazione di forme originali di ampliamento dell'informazione sulle tematiche ambientali;

— ritiene indispensabile avviare una ampia e capillare iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione, della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

— ritiene di dover conseguire l'obiettivo di costruire sul territorio una serie di iniziative in grado di coinvolgere i cittadini in modo capillare;

Ed al fine di:

— migliorare l'informazione e la comunicazione ambientale;

— stimolare la cultura del riutilizzo e del riciclaggio nei giovani in età scolare;

— promuovere una corretta conoscenza delle tematiche relative alla gestione dei rifiuti e dello smaltimento di essi;

— educare a comportamenti responsabili ed attivi verso il comune patrimonio ambientale.

Promuove le seguenti iniziative:

PRIMA INIZIATIVA

"CREA IL TUO MANIFESTO
PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUI RIFIUTI"

Prima edizione del concorso regionale annuale "RICICLI-AMO" riservato agli alunni delle scuole materne ed elementari, pubbliche e private.

Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, bandisce, per l'anno scolastico 2000-2001, un concorso a premi per la realizzazione di elaborati divulgativi sul tema "crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti".

Art. 2

Possono partecipare al concorso le istituzioni scolastiche materne ed elementari, pubbliche e private, dotate di personalità giuridica, operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Gli elaborati ammissibili sottoforma di manifesto, dovranno essere realizzati, preferibilmente su carta riciclata, direttamente dagli alunni con l'ausilio dei docenti. Dovrà essere specificato per ciascun elaborato la classe ed il nominativo degli alunni che hanno partecipato alla realizzazione del manifesto.

Art. 4

La cerimonia di premiazione si svolgerà la prima domenica di giugno, secondo modalità che saranno comunicate ai vincitori.

Saranno premiate le scuole i cui elaborati si classificheranno entro il cinquecentesimo posto.

A ciascuna scuola premiata sarà assegnato un milione di lire da destinare ad iniziative relative alla raccolta dei rifiuti e all'organizzazione di interventi in classe in numero di tre giornate, tenute da esperti sul tema "Il ciclo dei rifiuti, riciclare come e perché".

Sarà assegnato un ulteriore premio, consistente in una visita guidata, legata al tema dei rifiuti, alle classi degli alunni autori degli elaborati che si classificheranno ai primi tre posti della graduatoria relativa alla provincia di appartenenza.

I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere oggetto di pubblicazione e potranno essere esposti in mostre allestite per il conseguimento di finalità divulgative e di sensibilizzazione.

Art. 5

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Il manifesto prodotto dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 9 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "Prima edizione del concorso regionale annuale RICICLI-AMO - crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.

Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 7

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.re-

gione.sicilia.it/ Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituti scolastici materni ed elementari.

SECONDA INIZIATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO:

"COSTRUIAMO IL LABORATORIO DEL RICICLO"

Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, invita le scuole medie operanti nella Regione siciliana a presentare proposte di progetto per la costituzione ed il funzionamento di un laboratorio didattico in cui i materiali di scarto diverranno una risorsa per il territorio.

Art. 2

Possono partecipare al concorso gli istituti scolastici di primo grado, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Tenuto conto che la finalità che il proponente intende perseguire con la presente iniziativa è soprattutto quella di diffondere, attraverso l'informazione, la cultura del riutilizzo e del riciclaggio nei giovani, le scuole interessate nel predisporre il progetto dovranno attenersi alle seguenti direttive:

— la struttura didattica deve essere centro di riciclaggio dedicato ai ragazzi, dove i rifiuti di ogni giorno diventano una risorsa creando una cultura del riutilizzo e del riciclaggio. Giocando, toccando e trasformando materiali e oggetti di scarto i ragazzi imparano che riciclare è divertente e riscoprono il valore delle "cose". Esso, pertanto, si dovrà porre come:

1) piccolo centro di raccolta differenziata, dove si raccolgono materiali e oggetti ancora utili. Si dovrà prevedere che i materiali utilizzati per le varie attività provengano in parte dagli scarti di lavorazione (ritagli di mattonelle, carta, scarti di metallo, legno ed anche materiale elettrico ed informatico in disuso...) forniti gratuitamente da diverse aziende del territorio e da quanto ciascuno vorrà liberamente consegnare. Si potrà prevedere l'utilizzo di scarti di materiale organico da utilizzare negli spazi verdi della scuola o del quartiere;

2) luogo, dove i materiali sono messi a disposizione di insegnanti, associazioni, scuole, ecc. (ad esempio si potrebbe pensare ad attrezzature per il compostaggio messe a disposizione degli abitanti);

3) centro culturale dove si individuano con chiarezza e semplicità i percorsi didattici da seguire, si insegna la manualità creativa e si pone in discussione la cultura dell'usa e getta con iniziative, corsi, seminari. Sotto la guida di esperti di creatività manuale (i gestori dell'iniziativa) i ragazzi daranno libero sfogo alle loro abilità pratiche ed alla loro fantasia, giocando e trasformando i materiali recuperati in oggetti e giocattoli utili e divertenti;

4) momento di coinvolgimento delle famiglie. Per una più efficace diffusione della cultura del riutilizzo e del riciclo si rende indispensabile individuare un percorso che veda il coinvolgimento delle famiglie nelle attività del laboratorio, con particolare riferimento alle attività di raccolta differenziata presenti nel territorio.

Art. 4

Le proposte dovranno contenere delle idee progettuali innovative aderenti alla realtà locale ed un piano di gestione finanziaria della proposta chiaro, dettagliato e trasparente, con l'individuazione del responsabile del progetto di laboratorio. Le scuole per la gestione potranno prevedere di avvalersi di esperti in convenzione.

Il costo di ciascuna proposta per singola scuola non potrà superare il tetto massimo di L. 20.000.000. Nel caso di proposta avanzata da più scuole consorziate il tetto massimo è fissato in L. 50.000.000.

Art. 5

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Il progetto dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 15 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "iniziativa rivolta agli alunni delle scuole medie di primo grado: Costruiamo il laboratorio del riciclo" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.

Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art.7

La presente iniziativa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.regione.sicilia.it/ Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituiti scolastici di primo grado.

TERZA INIZIATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO

"IL CICLO DEL RICICLO NELLA TUA CITTA'"

Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, invita le scuole superiori operanti nella Regione siciliana a presentare elaborato sul tema "Il ciclo del riciclo nella tua città".

Art. 2

Possono partecipare al concorso le scuole medie di secondo grado, pubbliche e private, dotate di personalità giuridica operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Le scuole medie di secondo grado sono invitate a predisporre un elaborato che, con riferimento alla realtà locale, contenga tutte le informazioni sul ciclo dei rifiuti, sugli impianti per il recupero ed il riciclo esistenti, una rilevazione dei dati relativi all'attuazione delle norme da parte dell'ente locale e di quanti si occupano della gestione dei rifiuti; il tutto mirato al miglioramento della raccolta differenziata ma che evidenzi luci ed ombre del sistema di riciclaggio per raggiungere l'obiettivo della gestione integrata dei rifiuti.

Art. 4

La scuola dovrà specificare il nominativo degli alunni che hanno partecipato alla realizzazione dell'elaborato e la classe di appartenenza.

Art. 5

Gli elaborati pervenuti verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Sarà assegnato un premio, consistente in un viaggio d'istruzione presso un Paese dell'U.E. finalizzato allo scambio di esperienze sul tema della raccolta differenziata, promovendo il gemellaggio con scuole di pari grado, gli studenti, appartenenti agli istituti che si classificheranno ai primi posti della graduatoria relativa alla provincia di appartenenza.

I premi saranno assegnati fino ad esaurimento della somma stanziata per l'iniziativa prevista in L. 700.000.000.

I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere oggetto di pubblicazione per il conseguimento di finalità divulgative e di sensibilizzazione.

Art. 7

L'elaborato dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 15 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie di secondo grado: Il ciclo del riciclo nella tua città" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo. Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 8

La presente iniziativa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.regione.sicilia.it/ Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituti scolastici di secondo grado.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi:

— ins. Concettina Punzo tel. 091- 527588 - fax 0916708301 - E-mail: provveditoratopa@libero.it

— dott.ssa Agata Rubino - tel. 091/6967814 - E-mail: arubino@artasicilia. net.

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti: LO MONTE

(2001.14.739)

Obiettivo	Strumenti
3ª fase - Confronto e contatto "diretto" con gli utenti del servizio	Incontri con le associazioni di categoria (commercianti, produttori) per illustrare i circuiti di raccolta dedicati (p. es. agli imballaggi in cartone). Serate di informazione per illustrare le nuove modalità di conferimento, ma anche per illustrare il corretto funzionamento del compostaggio domestico, del CCR, ecc. Affrontare i futuri cambiamenti di gestione (passaggio alla tariffa, riduzione dei rifiuti prodotti). Registrare impressioni ed osservazioni sul funzionamento e sul gradimento dei nuovi servizi.

8.5. COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE

Il coinvolgimento delle scuole dell'obbligo nella 1ª fase non è strettamente necessario e può essere posposto alle fasi successive; tuttavia costituisce un'occasione importante per radicare il progetto nel territorio, favorendo le capacità propositive e progettuali delle scuole stesse. La scuola quindi viene intesa non come e mero "ricettore" di informazioni, ma come soggetto in grado di elaborare proposte e progetti concreti per il proprio territorio e l'ambiente.

Le proposte precedenti sono rivolte genericamente a tutte le utenze, per illustrare l'avvio dei nuovi sistemi di raccolta "porta a porta".

Sono altresì possibili azioni specifiche mirate ad ottenere un contenimento dei R.U. prodotti a medio-lungo periodo, coinvolgendo specifiche categorie di "produttori" di rifiuti.

Le scuole dell'obbligo vanno coinvolte con l'inserimento nella programmazione dell'attività di esperienze didattiche (dalle unità didattiche ai laboratori) sul terreno del legame tra ambiente, consumo, distribuzione delle risorse e produzione riduzione dei rifiuti, riuso.

L'educazione ambientale e la crescita di consapevolezza ambientale e culturale dei ragazzi oltre che un "investimento" nella formazione delle "nuove" generazioni è anche un investimento che consente il "recupero" delle "vecchie", nel senso che essi sono i più convincenti e capillari soggetti di sensibilizzazione delle famiglie.

Sul fronte delle attività sono possibili diverse iniziative, miranti a coinvolgerle in positivo e a mostrare i vantaggi di una partecipazione attiva al processo di trasformazione in corso.

8.6. COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI E DEGLI OPERATORI

Va previsto il coinvolgimento degli uffici preposti all'ecologia e al commercio dei comuni, della provincia, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle aziende turistiche e delle associazioni di categoria, che, con la loro collaborazione e certificazione, possono "concedere", previi controlli e verifiche da rinnovare continuamente, un "contrassegno ecologico", che consenta al turista di scegliere il locale più "amico dell'ambiente" e di capire perché (tipo: "qui si fa la raccolta differenziata della frazione organica, dei contenitori, perché e cosa può fare l'ospite per agevolare la raccolta).

Anche la distribuzione commerciale può essere coinvolta in progetti di marketing ambientale finalizzati alla riduzione del rifiuto immesso nel circuito di raccolta pubblico.

A gruppi e catene distributive va proposta la (re-)introduzione del vuoto a rendere e l'erogazione a spina di bevande, detersivi, prodotti per l'igiene personale, o altre azioni di riduzione dei rifiuti.

Si suggerisce di preparare, assieme alle organizzazioni di categoria della distribuzione, una lettera (o un opuscolo) di appello agli operatori, a firma comune – associazioni di categoria e del "testimonial" – per raggiungere il "valore ambiente".

Si potrebbe verificare con le aziende turistiche e le associazioni di categoria dei pubblici esercenti la possibilità di coinvolgimento in operazione di marketing ambientale dei soggetti di ospitalità turistica (dai ristoranti ad alberghi, agriturismo) che minimizzano impatto e produzione rifiuti, ecc. e che sensibilizzano i loro ospiti.

E' possibile la produzione di opuscoli tipo "un albergo per l'ambiente" o "un ristorante per l'ambiente", con illustrazione di cosa fa il gestore e di cosa devono fare i clienti per un raggiungere il "valore ambiente".

La sensibilizzazione della popolazione deve essere intesa come dialogo tra amministrazione, gestore e popolazione e deve avere lo scopo di:

— comunicare;
— motivare;
— coinvolgere;
— stimolare il comportamento.

Inoltre, affinchè la comunicazione sia efficace, deve essere:

— bidirezionale, in quanto oltre che a comunicare deve recepire le esigenze;
— costante, in quanto l'attenzione sulle problematiche dei rifiuti deve perdurare nel tempo;
— coordinata,
— propositiva.

Fin dalla prima fase di avvio del sistema si propongono azioni specifiche di sensibilizzazione per le famiglie, i turisti, gli operatori economici, supportate da manuali, seminari, azioni pilota quali l'istituzione di uno sportello ambiente. Inoltre, sono previsti corsi di formazione sia per i cittadini che per gli operatori del settore. In particolare si devono prevedere corsi di formazione per i soggetti e gli operatori addetti alla gestione dei rifiuti.

8.7. CONCLUSIONI

Tutte le azioni informative e formative descritte nei capitoli precedenti dovranno convergere verso un'azione comune, integrata con le altre fasi della gestione dei rifiuti e ad esse funzionale.

Esse dovranno partire dal livello comunale, integrarsi a livello di ambito territoriale ottimale, armonizzarsi a livello provinciale per essere, infine, parte di una regia unica a livello regionale, che sintetizzi, proponga ed attui un "piano generale dell'informazione e sensibilizzazione" in cui convergano tutte le iniziative di enti e operatori a livello locale, provinciale, regionale, nonché le iniziative a livello nazionale che coinvolgano la Regione Sicilia.

Allegato 1

SCHEDA SULL'ANALISI MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO

PARAMETRI MERCEOLOGICI

Descrive le modalità di esecuzione di una analisi merceologica di Rsu e Rsa:

— Scelta del campione da sottoporre all'analisi merceologica;
— Preparazione del campione rappresentativo;
— Inquartamenti;
— Analisi merceologica del rifiuto.

PIER 4.2

Tabella 4.1

Popolazione e produzione rifiuti urbani nella Regione siciliana

Provincia d'appartenenza comuni	Comuni (n.)	Abitanti (n.)	Produzione RSU (tonn/anno)	Produzione RSU (kg/abit./d)	Produzione RSU (kg/abit/anno)
Agrigento	43	474.034	221.630	1,28	467,54
Caltanissetta	22	284.508	105.890	1,02	372,19
Catania	58	1.097.859	613.710	1,53	559,01
Enna	20	183.642	69.420	1,04	378,02
Messina	108	681.843	357.590	1,44	524,45
Palermo	82	1.244.642	648.090	1,43	520,70
Ragusa	12	300.761	138.960	1,27	462,03
Siracusa	21	405.510	179.870	1,22	443,56
Trapani	24	435.268	211.420	1,33	485,72
Sicilia	390	5.108.067	2.546.500	1,37	498,52

23/10 2002 15:59 FAX 0916759184 OSSERVATORIO PA 002

Tabella 4.2 c

Composizione merceologica dei rifiuti urbani in Sicilia (AMIA di Palermo)

Frazione merceologica	Comuni costieri (%)	Comuni interni (%)	Valori medi (%)
Sottovaglio	7,02	6,97	7,00
Scarti mensa	34,48	33,04	33,76
Carta e cartone	21,30	23,01	22,16
Legno e verde	6,12	5,55	5,84
Plastica leggera	6,86	6,82	6,84
Plastica pesante	2,87	2,60	2,74
Vetro e inerti pesanti	6,59	6,92	6,76
Metalli	2,55	2,29	2,42
Tessili	4,97	3,90	4,44
Cuoio e gomme	1,67	1,62	1,65
Vari	0,75	1,27	1,01
Ingombranti	0,29	0,56	0,43
Pannolini	4,53	5,44	4,99

I dati risultanti dalle analisi relative al 1995 dell'AMIA, appaiono concordi con quelli desumibili da analoghe esperienze effettuate in altre regioni italiane, perciò si ritiene valido ed opportuno avvalersene ai fini della predisposizione del PIER.

Tabella 4.5

Composizione merceologica dei rifiuti compresi gli imballaggi in Sicilia

Frazione merceologica	Primari (%)	Secondari (%)	Terziari (%)	Non imballaggi (%)	Totale fraz. merceologica (%)
Organico + verde	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80
Carta	2,61	4,14	8,61	6,80	22,16
Vetro	4,10	0,00	0,00	2,66	6,76
Plastica	3,93	0,55	1,13	7,07	12,68
Metalli	0,21	0,00	0,04	2,18	2,42
Legno	0,00	0,00	0,52	1,28	1,80
Ingombranti	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
Altro	0,01	0,00	0,00	15,94	15,95
Totale parziale	10,86	4,69	10,30	74,16	100,00

Flusso dei rifiuti urbani in Sicilia

La Tabella 4.6 è stata ottenuta interpolando i valori di produzione contenuti in Tabella 4.1 con quelli della composizione merceologica dei rifiuti in Sicilia (Tabella 4.5).

Tabella 4.6

Flusso dei rifiuti solidi urbani in Sicilia

Frazione merceologica	Primari (tonn.)	Secondari (tonn.)	Terziari (tonn.)	Non imballaggi (tonn.)	Totale fraz. merceologica (tonn.)
Organico	0,00	0,00	0,00	962.577	962.577
Carta	66.464	105.425	219.254	173.162	564.304
Vetro	104.407	0,00	0,00	67.737	172.143
Plastica	100.077	14.006	28.775	180.038	322.896
Metalli	5.348	0,00	1.019	55.514	61.625
Legno	0,00	0,00	13.242	32.595	45.837
Ingombranti	0,00	0,00	0,00	10.950	10.950
Tessili, cuoio e gomme	0,00	0,00	0,00	103.642	103.642
Altro	255	0,00	0,00	302.270	302.525
Totale parziale	276.550	119.431	262.290	1.888.484	2.546.500

Allegato 2

MANUALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA)

1. IMITANDO LA NATURA

In natura la sostanza organica prodotta e non più "utile" alla vita (foglie secche, feci, spoglie di animali, ecc.) viene decomposta dai microrganismi presenti nel terreno che la restituiscono al ciclo naturale.

Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l'humus, prezioso per la crescita di altri vegetali. L'humus può essere considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante data la capacità di liberare lentamente ma costantemente gli elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio sono i più importanti), assicurando la fertilità costante del suolo.

Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli in forma controllata e accelerata, i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: un perfetto riciclaggio dei rifiuti organici.

In altre parole, il processo per creare il "compost" è copiato dalla natura.

Proviamo a pensare quante ricchezze sprechiamo con alcuni dei nostri comportamenti abituali: cosa avviene degli scarti del nostro giardino, dell'orto e della preparazione dei pranzi?

Bucce, pelli, avanzi di cucina e simili finiscono generalmente in pattumiera, e vanno così recapitati alle discariche, ossia restituiti al territorio in una forma che non solo è inutile, ma costituisce anche un odioso "fardello", consumando spazio e creando megapattumiere poco gradite alla popolazione.

Gli scarti del giardino (erba, legno proveniente dalle potature, foglie) spesso hanno un destino analogo; altre volte vengono bruciati, producendo inquinanti gassosi: certo non sarà un singolo fuoco, ma nell'insieme di tanti piccoli fuochi diventano un problema.

Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche tutte queste sostanze organiche costituiscono un terzo dei rifiuti cittadini: non è quindi un problema di poco conto quello di cui ci occuperemo!

I vantaggi del compostaggio sono dunque:

1) dare un significativo contributo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo di molto il "fabbisogno di smaltimento" in discarica o in inceneritori;

2) prevenire la produzione di inquinanti atmosferici che si genererebbero dalla bruciatura di questi scarti;

3) garantire la fertilità del suolo nella forma più pregiata, quella organica; si tratta dunque di una scelta importantissima non solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità del nostro orto o giardino, nonché, eventualmente, delle nostre fioriture in vaso.

Insomma, recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti conviene sotto ogni punto di vista: conviene all'ambiente (meno inquinato da discariche e inceneritori), conviene al nostro orto o ai nostri fiori, conviene perché così si riducono i costi di smaltimento.

Conviene a tutti e a ciascuno.

2. COSA COMPOSTARE

Le materie prime per la produzione del terriccio compostato sono tutti gli scarti, residui ed avanzi di ogni tipo organico, biodegradabili, ovvero aggredibili dai microbi. Vanno invece evitati i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili, od ancora contaminati da sostanze non "naturali", quindi

NO

— vetro;
— pile scariche;
— tessuti;
— vernici, altri prodotti chimici;
— manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, oggetti vari);
— legno verniciato;
— farmaci scaduti;
— carta patinata (riviste).

SI

— avanzi di cucina, come residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè;
— scarti del giardino e dell'orto, come legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell'orto;
— altri materiali biodegradabili, come carta non patinata, cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato.

POCO

— avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (in piccole quantità, perché altrimenti attraggono insetti ed altri animali indesiderati);
— foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): in piccole quantità e miscelando bene con materiali più facilmente degradabili;
— lettiere per i cani e gatti (sepiolite) una volta usate: solo se si è sicuri di ottenere la igienizzazione tramite un adeguato sistema di compostaggio ed usando le ovvie precauzioni igieniche.

3. UNA MACCHINA BIOLOGICA

Il processo di compostaggio è naturale perché tutto il merito delle trasformazioni è di batteri, presenti naturalmente nel terreno e negli scarti, che degradano e trasformano la sostanza organica.

Tali batteri hanno bisogno per la loro vita dell'ossigeno presente nell'aria: si tratta infatti di batteri "aerobici". In carenza di ossigeno si attivano altri microrganismi e iniziano fermentazioni e putrefazioni, con produzione di sostanze maleodoranti.

La trasformazione che subisce la materia organica ad opera dei batteri comporta un gran consumo di ossigeno.

E' bene che l'ossigeno necessario non venga sottratto all'aria presente nel terreno, perché questa è necessaria all'attività biologica del suolo e per la stessa respirazione delle radici.

Il compostaggio trasforma (o degrada) le molecole organiche complesse in composti chimici più semplici e stabili, quali per esempio i sali minerali, l'acqua, l'anidride carbonica: è stabile quel compost nel quale gran parte delle trasformazioni chimiche sono avvenute e quelle residue non comportano eccessivo consumo di ossigeno, né produzione di sostanze fitotossiche, cioè dannose per le piante, che si originano durante le trasformazioni veloci e tumultuose dello scarto organico "fresco".

Per merito dell'attività batterica la temperatura del materiale aumenta: un aumento che può essere tale da ottenere l'effetto di pastorizzare (come il latte!), igienizzare, o se volete "purificare" dai microrganismi dannosi presenti negli scarti (tra questi anche gli agenti delle malattie delle piante). Inoltre, dopo un certo tempo, le componenti meno facilmente degradabili (lignina, cellulosa, le stesse spoglie microbiche) rimangono dando luogo all'humus, quel serbatoio di nutrimento e di vita del terreno fertile.

4. LE SEI REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO

Ricordiamo una cosa fondamentale: il processo di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, in contatto con l'aria: questa è la garanzia di una buona trasformazione e della mancanza di cattivi odori.

Come assicurare dunque l'ossigeno necessario?

In due modi:

1) non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto dell'aria esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);

2) rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio. Minore è la porosità del materiale (quando cioè vi è poco materiale di "struttura", quali legno più o meno sminuzzato, paglia, foglie secche coriacee, cartone lacerato) più frequenti saranno i rivoltamenti, e viceversa.

Per descrivere bene cosa avviene durante il compostaggio e come va condotta la trasformazione, partiremo dalla tecnica del compostaggio in cumulo; questa tecnica è infatti quella più diffusa e immediatamente applicabile e permette una descrizione completa di esigenze e regole di gestione. Avremo modo in seguito di conoscere le possibili alternative (compostaggio "in contenitore" o "composter"; compostaggio "in buca" o "concimaia") cui potremo applicare facilmente e con i pochi, opportuni adattamenti quanto appreso.

Ecco le sei regole fondamentali del compostaggio in cumulo:

1) scegliere il luogo adatto;
2) provvedere ad una giusta miscelazione degli scarti;
3) dare una forma ed una dimensione appropriate al cumulo;
4) garantire il giusto contenuto in umidità;
5) assicurare l'apporto di ossigeno e
6) verificare l'andamento della temperatura,

tutte riconducibili in un'unica fondamentale regola: seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.

Compostare costa poca fatica, ma richiede un minimo di attenzione per fare lavorare bene (e gratis!) la natura per noi.

1) Il luogo adatto

La collocazione ottimale della "zona cumulo" nell'orto e nel giardino è in un luogo praticabile tutto l'anno (senza ristagni e fango invernale: ottima l'idea di preparare una zona con del legno sminuzzato); vi deve essere la vicinanza di una fonte d'acqua, o la possibilità di addurla con una canna. Il cumulo va posto all'ombra: l'ideale sarebbe all'ombra di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo che in estate il sole non essichi eccessivamente il materiale, mentre in inverno i tiepidi raggi solari accelerino le reazioni biologiche.

2) La miscela ideale

La miscela ideale dei materiali organici da compostare serve:

1) a fornire in modo equilibrato tutti gli elementi necessari all'attività microbica;

2) a raggiungere l'umidità ottimale;

3) a garantire la porosità necessaria ad un sufficiente ricambio dell'aria.

Porosità, C/N ed umidità

Se nella miscelazione degli scarti viene attentamente ricercata una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio, vi sono le premesse per una perfetta conduzione del processo. In tabella vengono riportate le proprietà chimiche che caratterizzano le principali categorie di scarti organici compostabili in ambito domestico; esaminiamo con ordine i tre parametri più importanti che caratterizzano i materiali in funzione delle miscele da approntare:

1) porosità: deve essere sufficiente a garantire un ricambio d'aria all'interno del cumulo (è necessaria l'adduzione di materiali "di struttura");

2) umidità: deve essere sufficiente a permettere lo svolgimento delle reazioni microbiche, ma non eccessiva, perché il ristagno di umidità determina anaerobiosi e dunque putrefazioni, anche qui si intuisce l'importanza della miscelazione corretta, il contenuto iniziale ideale di acqua è tra il 45 ed il 65%;

3) rapporto carbonioazoto (C/N): il rapporto equilibrato nella miscela iniziale è compreso tra 20 e 30 (C/N = 20 significa che per ogni grammo di azoto ce ne sono 20 di carbonio). Vediamo cosa succede in situazioni di squilibrio. Se vi è troppo carbonio (C/N >30) i microbi avranno una insufficiente scorta di azoto che è necessario alla loro riproduzione; questo impedirà l'accelerazione delle reazioni di decomposizione; il processo di compostaggio sarà dunque estremamente lento. Se vi è troppo azoto (C/N < 20) gran parte dell'azoto, reso inutile perché eccedente le necessità, verrà perso sprecando valore fertilizzante e provocando cattivi odori (odore di urina) in quanto l'azoto viene generalmente liberato in forma ammoniacale. Nella tabella si vede che carta, paglia, foglie secche e legno hanno un contenuto di carbonio molto alto, mentre gli scarti di cucina e gli sfalci di prato apportano più azoto (C/N basso).

	Umidità	Rapporto C/N
Segatura	20	150-500
Trucioli	35	120
Scarti cucina	80	12-20
Sfalci d'erba	80	12-15
Paglia	10-15	100
Foglie secche	15-30	30-60
Carta e cartone	bassa	200-500

Un modo semplice per garantire un buon equilibrio è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi con quelli meno umidi.

In questo modo si mescolano gli scarti ad alta umidità e più azotati (sfalci, scarti di cucina) e scarti a bassa umidità e più carboniosi (legno, foglie secche, cartone, paglia), che garantiscono anche una buona porosità.

La "miscelazione" si può ottenere in realtà più facilmente mediante la "stratificazione" alternata dei due gruppi di scarti (strati alti 2/5 cm); con il rivoltamento successivamente una perfetta ed intima miscelazione dei diversi materiali.

Per una miscela ideale è importante conservare...

Risulta evidente che bisogna provvedere ad un accumulo di materiale secco e carbonioso da miscelare via via con gli scarti azotati e ricchi di acqua; le potature e le foglie secche infatti si hanno solo in inverno.

Si può allora:

— creare una piccola zona di accumulo delle frasche;

— farsi "regalare" in periodi senza risulte di potatura da qualche amico falegname del truciolo o durante l'estate della paglia da qualche contadino;

— impiegare, in alternativa delle foglie secche; queste infatti soprattutto se particolarmente coriacee e grossolane (magnolia, laurocerasò) riescono a garantire una certa "porosità" di accumulo anche in assenza di legno anche del cartone spezzato grossolanamente, se ve ne è in abbondanza va bene;

— recuperare i "sovvalli" (scarti grossolani provenienti dalla vagliatura, costituiti generalmente da materiali legnosi) dei cumuli precedenti;

— utilizzare le tosature di siepe, abbondanti durante la bella stagione; in mancanza di materiali legnosi queste possono essere spezzate grossolanamente per garantire una sufficiente porosità al cumulo. Se vi è già abbondanza di materiali legnosi, invece, le tosature di siepe possono essere triturate più finemente (con un trituratore) per favorirne la decomposizione: infatti, contenendo sia parti legnose che verdi, hanno già di per sé un C/N ed un contenuto d'acqua equilibrato, e si comportano dunque generalmente bene.

4) La forma e la dimensione del cumulo

Dopo una fase di stoccaggio iniziale, che ha lo scopo di raccogliere il materiale da compostare e miscelarlo, si deve costituire il cumulo di materiale pronto per il compostaggio.

Si può consigliare di dare al cumulo una forma "a trapezio" durante l'estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua via via evaporata); tendete invece al "triangolo" verso l'inverno per garantire lo sgrondo di gran parte delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo in cui l'evaporazione è scarsa.

La dimensione da fornire al cumulo tiene conto anzitutto della quantità di scarti a disposizione e della opportunità di non stoccarli per periodi eccessivamente lunghi.

Per trattenere almeno parte del calore prodotto dalla trasformazione microbica (il che permette di accelerare l'attività microbica e le trasformazioni stesse) cercate di dare al cumulo almeno un'altezza di 50/60 cm.

Ricordate che una altezza eccessiva (sopra 1,3/1,5 metri) fa correre il rischio di un compattamento del materiale sotto il suo stesso peso; con abbondanza di materiale, dunque, meglio allungare il cumulo.

5) Il controllo dell'umidità

L'umidità del cumulo tende a cambiare in conseguenza di piogge ed evaporazione. Per controllare lo stato di umidità del cumulo, un test facile ed immediato è la cosiddetta "prova del pugno": preso un campione rappresentativo della miscela iniziale, lo si stringe in mano; dovrebbero sgorgare tra le dita alcune goccioline di acqua. In difetto di acqua si annaffia, in eccesso si aggiungono scarti secchi o si rivolta in una bella giornata di sole (l'umidità in eccesso evapora).

La giusta umidità si ottiene e mantiene:

— mediante una equilibrata miscelazione degli scarti;

— dando la conformazione appropriata al cumulo;

— garantendo la porosità necessaria allo sgrondo ed al drenaggio dell'umidità in eccesso: alla base del cumulo mettete uno strato di 10/15 centimetri di materiale legnoso che eviti il ristagno dell'acqua e consenta di allontanare quella in eccesso ("drenaggio al piede");

— eventualmente coprendo il cumulo con materiali impermeabili in periodi piovosi: asportate però la copertura appena ha spiovuto, in modo da fare riprendere appieno lo scambio dell'aria con l'esterno; l'alternativa sono i materiale tipo "tessuto-non tessuto", semi-impermeabili all'acqua ma ben permeabili all'aria;

— innaffiando se necessario.

6) L'ossigeno garantito dall'aria

In un cumulo ben poroso l'ingresso continuo di aria fresca e ricca di ossigeno permette di rifornire continuamente i microbi dell'ossigeno che man mano consumano per la trasformazione degli scarti organici. Se invece il cumulo non ha una porosità sufficiente.

Il consumo di ossigeno è, soprattutto nella prima fase, più veloce dell'ingresso di nuova aria dall'esterno dagli interstizi presenti nel cumulo. Quello presente nel materiale si esaurisce dunque rapidamente e va integrato rivoltando il materiale per permettere il ricambio dell'aria e rivitalizzare il processo. L'attrezzo che permette una più agevole gestione del rivoltamento è il forcone: con il forcone infatti si riesce anche a "disfare" gli agglomerati di materiale che si fossero compattati, così che questi abbiano modo di ossigenarsi bene.

Il rivoltamento è comunque opportuno anche in cumuli dotati di porosità sufficiente, in modo da miscelare bene gli scarti e ridistribuire periodicamente nella massa l'acqua, il calore e gli elementi nutritivi.

7) Controllate la temperatura

Controllare la temperatura, in modo più o meno accurato, consente di verificare il corretto andamento del processo.

La temperatura del cumulo che si sta compostando – se ho garantito una buona porosità e miscelazione – dovrebbe innalzarsi sensibilmente all'inizio (se la miscelazione è stata ben eseguita ed i microbi hanno a disposizione acqua ed elementi nutritivi in misura sufficiente) per la massiccia attivazione delle trasformazioni microbiche; poi man mano dovrebbe diminuire ai livelli della temperatura ambiente, parallelamente alla diminuzione di intensità delle trasformazioni stesse.

In un cumulo poco poroso, invece, la temperatura dovrebbe crescere e diminuire in continuazione. Come mai?

Inizialmente l'attività microbica, determinata dall'abbondanza di ossigeno, porta all'innalzamento della temperatura mentre, quando l'ossigeno comincia a scarseggiare, la diminuzione dell'attività microbica implica un abbassamento della temperatura. Quando si rivolta il materiale, rifornendo l'ossigeno necessario alla ulteriore degradazione, si determina un nuovo innalzamento della temperatura.

Il ciclo riscaldamento/raffreddamento/rivoltamento si riproduce più volte, con "picchi" di temperatura sempre inferiori, finché dopo l'ennesimo rivoltamento la temperatura del cumulo non si innalza più in modo sensibile rispetto a quella atmosferica: ciò significa che la sostanza organica è ben degradata e il compost è "stabile".

Rivoltamenti

Per avere un idea sulla lunghezza del ciclo sul numero e frequenza dei rivoltamenti in cumuli con sufficiente porosità, si può consigliare:

— in inverno: 1 rivoltamento dopo 25 o 30 giorni, 1 altro dopo 3/5 mesi; lunghezza del ciclo per avere il compost "fresco" da 3 a 4 mesi, "pronto" 6/8 mesi (le basse temperature atmosferiche rallentano il processo);

— in estate: 1 rivoltamento dopo 20 giorni, 1 altro dopo 2/4 mesi; 2/3 mesi per ottenere compost "fresco", 5/6 per il "pronto".

Ovviamente, in un cumulo poco poroso il numero dei rivoltamenti deve aumentare per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense e "battenti" che tendono a compattare il cumulo diminuendone la porosità.

5. E PER COMPLETARE...

Come gestire gli scarti in attesa di potere fare un cumulo

Nel caso di compostaggio in cumulo va allestita una fase di stoccaggio iniziale del materiale in attesa di raggiungere la volumetria adatta. E' bene, onde evitare problemi di odori, assicurare già in tale fase una miscelazione degli scarti umidi e fermentescibili con materiali secchi e porosi. Lo stoccaggio iniziale va ordinato in modo tale da prevenire le ..."visite" di cani, gatti in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; i contenitori devono avere maglie e fessure strette che nascondano il contenuto; possono andare bene cassoni in legno, magari ottenuti assemblando diversi bancali; semplice ed efficace è la predisposizione di un "silo a rete", che si può ottenere acquistando un paio di metri di rete da recinzione, le cui estremità possono essere fissate con del filo di ferro.

Come ottenere l'igienizzazione degli scarti problematici

Per compostare anche scarti che necessitano di igienizzazione (parti di pianta ammalata, lettiere degli animali domestici) è bene ricordare che un consistente aumento di temperatura della massa si ha solo laddove le dimensioni del cumulo consentono di trattenere il calore prodotto dalle attività microbiche. In tal caso, la sezione minima del cumulo che consente di raggiungere la temperatura sufficiente ad una buona igienizzazione (55° - 65°C) è di circa 1m x 1m, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.

E' evidente che tale condizione è ottenibile solo in grandi quantitativi di materiale "fresco" ed in grado di produrre calore per la intensa attività di trasformazione in un periodo relativamente breve (essenzialmente lo sfalcio). In piccoli giardini sarebbe necessario prolungare il tempo di accumulo, ma gran parte del materiale diventerebbe nel frattempo inefficace per la produzione di calore, avendo già subito gran parte delle trasformazioni.

Se il raggiungimento del volume sufficiente per igienizzare gli scarti fosse "impresa" difficile o eccessivamente lunga, ci si può organizzare:

— "consorziandosi" con parenti, amici, vicini (il che riesce bene soprattutto nel caso degli orti urbani);

— utilizzando i "composter" o altri sistemi di coibentazione (es. tessuto-non tessuto);

— o comunque, escludendo dal compostaggio gli scarti che necessitano di igienizzazione (come parti di piante malate, feci di animali domestici).

Le alte temperature e la radiazione solare estiva possono comunque permettere il raggiungimento delle temperature di igienizzazione anche con cumuli di dimensioni più contenute, avendo la cura di porre il materiale da igienizzare all'interno.

Se potete, proteggete il cumulo...

E' buona norma ricoprire il cumulo, una volta allestito, con materiale coibentante ed in grado di preservare gli scarti dall'eccessivo inumidimento od essiccamento rendendo il cumulo nel suo complesso il più indipendente possibile dalle condizioni atmosferiche, pur lasciandolo respirare. A tale scopo risultano adatti i teli di juta o di tessuto-non tessuto, od uno strato di foglie o paglia di 5/10 cm.

Legno e ramaglie

I materiali grossolani e particolarmente quelli legnosi, vanno adeguatamente sminuzzati. In mancanza di uno specifico trituratore (ormai reperibile nella gran parte dei negozi di giardinaggio) si può anche procedere con un falcetto, o anche a mano, avendo cura di ottenere pezzi di dimensioni comprese tra i 10 ed i 30 cm. A differenza della triturazione meccanica, questa procedura difficilmente assicura una buona degradazione del legno (le cui fibre non vengono "lacerate" e dunque sono refrattarie all'azione microbica): tuttavia sarà ugualmente possibile sfruttare la porosità conferita dal legno al cumulo, il che permetterà una facile trasformazione (e senza problemi!) degli altri scarti; il legno residuo potrà poi essere separato con la vagliatura finale e reimpiegato per la miscelazione con altri scarti freschi nei nuovi cumuli.

La sminuzzatura manuale è dunque particolarmente consigliabile laddove vi sia carenza di materiali legnosi, in quanto consente di reimpiegarli più volte, in diversi cicli di compostaggio.

Come si misura la temperatura

La temperatura va rilevata ad una profondità di almeno 30/40 cm, per non risentire dell'influenza della temperatura atmosferica sul materiale esterno.

A tale scopo si rivelano adatti i termometri "industriali", in vetro o, meglio ancora perché più robusti, in metallo con quadrante di lettura tondo (costo contenutissimo: 40.000/50.000 lire) graduati generalmente da 0° a 100°.

Attenzione: nel caso di termometri di vetro, per sfruttare l'intera lunghezza del termometro ed evitare di rompere il puntale, che rilascerebbe vetro e mercurio nella massa, vi consigliamo di "fare strada" al termometro creando un foro di sufficiente larghezza con un bastone o un manicotto di metallo; poi vi si introdurrà l'intero termometro, che una volta estratto con cura darà lettura della temperatura a una buona profondità.

Una alternativa tradizionale, semplice ma efficace, soprattutto per i soggetti dotati di... buona sensibilità, è il rilievo grossolano della temperatura con la mano, che già di per sé consente di verificare se l'interno del cumulo è caldo (e quanto) o freddo e di confrontare tale riscontro con quanto atteso nelle diverse fasi del compostaggio.

Troppo umido, troppi odori

Ecco come interpretare alcuni dei più evidenti "sintomi di malessere" di una cattiva miscelazione e gestione del cumulo.

Cumulo "freddo"

Significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l'evaporazione, miscelare con scarti più secchi) o se ciò non risulta alla "prova del pugno", mancanza di azoto rispetto all'eccesso di carbonio (miscelare scarti con molto azoto, aggiungere un fertilizzante azotato come l'urea o la pollina).

Cumulo che produce odori

Significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (nel caso di odori "di marcio") o eccesso di azoto (odori di urina); questi problemi possono essere agevolmente prevenuti con una corretta miscelazione.

Come evitare gli odori

Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli. Se accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa", per due possibili ragioni:

— eccesso di azoto (basso C/N della miscela) e liberazione dello stesso in forma ammoniacale (odore di urina);

— condizioni anaerobiche (cioè mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità) con putrefazioni e produzione di sostanze che producono odori.

Ecco le misure di prevenzione:

— provvedete ad una giusta miscelazione degli scarti, sin dalla fase di accumulo, evitando sia gli eccessi di azoto (C/N equilibrato) che di umidità ed assicurando la porosità necessaria;

— conferite e mantenete una giusta porosità nel materiale mediante una opportuna aggiunta di materiale "strutturante" (legno, foglie secche, cartone laccato grossolanamente);

— assicurate il drenaggio al "piede" del cumulo, con uno strato di fascine o trucioli di 10/15 centimetri;

— rivoltate quando necessita (soprattutto in cumuli poco porosi) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo;

— coprite eventualmente il cumulo con materiali "filtranti"; rispondono a questi requisiti i materiali con un'alta superficie reattiva, quali la terra (quella argillosa in particolare) e soprattutto il compost maturo.

6. TANTI MODI DI COMPOSTARE

Abbiamo ora tutti gli elementi per affrontare il compostaggio con altri sistemi. Tutte le considerazioni sin qui svolte (sulla miscelazione, l'umidità, la porosità, ecc.) mantengono ovviamente la loro validità; indichiamo qui solo le specifiche differenze, i vantaggi ed i problemi conseguenti all'adozione di un certo sistema di compostaggio, ed alcuni consigli per rendere anche tale sistema efficace con i migliori risultati.

Il composter

I composter sono contenitori di forme (cilindrica, troncoconica, a sezione esagonale ecc.) e volumetrie variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri). La possibilità di circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico differenziano le tipologie costruttive più diffuse: alcune prevedono una fessurazione nella parte bassa delle

pareti laterali, altre fessure regolabili accoppiate al sistema di copertura; alcuni composter recano una serie di costolature sporgenti dalle pareti interne, per tenere distanziato lo scarto e permettere il passaggio dell'aria tra questo e le pareti; qualche soluzione tecnologica prevede sistemi per garantire l'isolamento termico ("coibentazione") della massa in compostaggio.

Vantaggi: occultamento visivo del materiale se necessario in situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile); indipendenza dalle condizioni atmosferiche; possibilità di ottenere una buona igienizzazione, soprattutto se il composter è coibentato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde.

Problemi: difficile l'aerazione mediante rivoltamento soprattutto se il composter non è apribile sul lato.

Consigli pratici: si consiglia di gestire il carico del composter in modo tale che la massa di scarto mantenga una buona porosità per evitare fenomeni putrefattivi che genererebbero sostanze maleodoranti; nel caso del compostaggio in contenitore risultano infatti essere generalmente problematici i rivoltamenti periodici della massa, specie nel caso di composter non apribili su almeno un lato; una soluzione potrebbe essere adottata posizionando alla base del composter delle fascine di legno che permettono di conservare un flusso di aria, dalle fessure o dal fondo forato, all'interno del composter. Alcune soluzioni tecnologiche interessanti prevedono la costruzione di composter dotati di un cassone forato rotante per favorire l'aerazione della massa e per migliorare la miscelazione del materiale posto all'interno; questo permette una agevole gestione dei rivoltamenti.

La concimaia o "compost in buca"

Molti di voi la conoscono anche come "rudera": è un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni e modifiche, può risultare valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.

Questo sistema si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici, ad imitazione delle concimaie agricole destinate ad accogliere il letame in corso di trasformazione.

Vantaggi: lo scarto viene "nascosto", il che può essere un vantaggio per piccoli giardini in cui si temono rapporti problematici con il vicinato; timori che comunque generalmente non hanno ragione di esistere, perché un cumulo ben predisposto e seguito con attenzione, oltre a non dare problemi olfattivi, è senz'altro molto bello da vedere: offre infatti un'idea di gestione ordinata degli scarti organici in armonia con i cicli naturali degli elementi; si può dunque senz'altro ... essere fieri del proprio cumulo!

Problemi: per chi ci ha seguito sin qui nelle considerazioni su cosa avviene durante il compostaggio e sulle esigenze da rispettare, è facile comprendere che la concimaia, se non gestita bene, presenta due particolari situazioni problematiche:

a) la tendenza ad accumulare acqua, soprattutto se impermeabilizzata sul fondo;

b) una insufficiente superficie di scambio dell'ossigeno con l'esterno, in quanto solo la fascia superiore degli scarti accumulati è a contatto con l'aria: è più facile dunque che le porzioni inferiori del materiale depositato abbiano carenza di ossigeno, andando incontro a putrefazioni.

Certo tali problemi sono (erano) insignificanti in situazioni in cui l'abbondanza di superficie rendeva ... sopportabile l'allungamento del processo e la lontananza di altre abitazioni rendeva innocui gli odori che eventualmente si sviluppavano per le putrefazioni alla base della buca. Oggigiorno, però, questi sono problemi che vanno considerati e gestiti con alcuni piccoli, ma essenziali, accorgimenti.

Consigli pratici: chi possiede già una concimaia e un po' per abitudine, un po' per ... "affetto" vuole continuare ad impiegarla, può ovviare con una certa facilità ai due problemi sopra descritti:

a) garantendo il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia e/o dei tubi drenanti che allontanino l'acqua; o adagiando sul fondo della buca un bancale sul quale poi depositare il materiale organico, in modo che l'acqua sgronderà attraverso le fessure del bancale);

b) tenendo discosti gli scarti dalle pareti della buca, in modo da fare circolare l'aria tra queste ed il materiale organico; anche a tale scopo può essere utile (ed intelligente!) "foderare" le pareti della buca con dei bancali che, tenendo gli scarti lontano dalle pareti, consentono il ricambio d'aria e l'ossigenazione del materiale.

7. ALCUNE RICETTE PER L'IMPIEGO E... BUON DIVERTIMENTO!

Humus e compost

La sostanza organica nel terreno, pur rappresentando una percentuale molto bassa (2-4% in peso del suolo), costituisce l'elemento fondamentale della fertilità agronomica, cioè la migliore condizione per ospitare la vita vegetale. La sostanza organica, se ben humificata, contribuisce al miglioramento delle proprietà biologiche, fisiche e chimiche di un terreno.

Proprietà biologiche: la sostanza organica è la sede ed il nutrimento dei microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale.

Proprietà fisiche: le particelle di sostanza organica, facendo da "collante", contribuiscono in modo determinante alla formazione di una buona struttura, intesa come aggregazione delle particelle di suolo in modo da avere i rapporti tra terreno, aria ed acqua più favorevoli alla vita animale e vegetale nel suolo, rendere i terreni argillosi più porosi e lavorabili e permettere di trattenere l'acqua in quelli sabbiosi.

Proprietà chimiche: la sostanza organica contiene già spontaneamente ed è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per altra via al terreno (azoto, fosforo e potassio i più importanti); tali elementi, una volta "immagazzinati" nella sostanza organica, vengono liberati gradualmente e così resi disponibili per l'assorbimento radicale.

Per ottimizzare le sue qualità, la sostanza organica deve essere presente in forma "stabile", non più soggetta a trasformazioni consistenti; deve cioè aver subito una parziale decomposizione ed una humificazione più o meno spinta. Per humificazione si intende il processo naturale di trasformazione della sostanza organica originaria in humus che rappresenta il complesso in grado di esercitare le proprietà sopra descritte al massimo grado. La gestione degli scarti organici per farne compost mira appunto a raggiungere questi obiettivi.

C'è compost e compost

In dipendenza dai tempi di compostaggio si distinguono essenzialmente tre tipi di compost:

— compost fresco (2/4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in corso di trasformazione biologica. E' un prodotto ancora ricco in elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante, grazie alla facilità con cui può rilasciare tali elementi nel corso delle ulteriori trasformazioni cui deve sottostare; evitare l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è sufficientemente "stabile"; da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto della coltivazione;

— compost pronto (5/8 mesi): compost già stabile in cui l'attività biologica non produce più calore; a causa delle trasformazioni più lente ha un effetto concimante meno marcato; possibile l'impiego per la fertilizzazione dell'orto e del giardino subito prima della semina o del trapianto;

— compost maturo (12/18/24 mesi): compost che ha subito una fase di maturazione prolungata; è il compost che possiede il minor effetto concimante, ma che presenta caratteristiche fisiche (grado di affinamento) e di perfetta stabilità, idonee al contatto diretto con le radici e i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine e rinfittimenti dei prati.

Come aumentare il potere concimante del compost

Può essere utile, soprattutto quando il compost viene impiegato per la concimazione di fondo dell'orto e del giardino, cercare di aumentare il suo potere concimante (compost "integrato"). Siccome gli scarti organici a disposizione in ambito familiare sono tendenzialmente poveri in fosforo (P) e potassio (K), vi possono essere aggiunti fertilizzanti ricchi di questi elementi, sia di origine industriale che naturali. Le dosi consigliate per ottenere un compost con potere concimante equilibrato sono indicate nella tabella sottostante. E' sempre utile aggiungere tali elementi al compost anziché al terreno perché la sostanza organica contenuta nel compost li protegge dall'assorbimento che le particelle del terreno potrebbero esercitare nei loro confronti, e li mantiene invece disponibili per la nutrizione radicale.

Ipotesi di integrazione:		Quantità di integratore da spargere su un metro quadro di materiale (ripetendo l'operazione ogni 20/30 cm. di crescita in altezza
Fosforo	Fosforite	500 grammi
	Perfosfato	700/800 grammi
Potassio	Cenere di legna	1,5 chili
	Solfato di potassio	300 grammi
	Cloruro di potassio	300 grammi

Costruzione di giardini (aiuole, terrapieni, ecc.): il compost può essere utilizzato per la fertilizzazione "di fondo" (pre-semina) in ag-

giunta alla terra acquistata generalmente all'esterno, che si presenta normalmente molto povera di sostanza organica e dunque poco fertile.

Tipo di compost: compost pronto.

Dosi e consigli: aggiungere compost in quantità ingenti (10-15 kg/mq: ossia una carriola ogni 2 metri quadri circa) miscelando bene con vangatura o zappatura nei primi 10/20 cm di terreno; non è necessaria una vagliatura spinta, anche se può favorire l'amalgama compost/terreno; eventualmente impiegate compost "integrato" per avere un maggiore effetto concimante.

Manutenzione tappeti erbosi: per risemine e rinfittimenti di prati degradati

Tipo di compost: compost maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm).

Dosi e consigli: distribuire il compost in strato sottile (0,5 cm) ed omogeneamente su tutta la superficie da riseminare, miscelando eventualmente con sabbia o terra; poi seminare.

Orticoltura in pieno campo

Tipo di compost: compost pronto o fresco a seconda dell'intervallo di tempo tra l'applicazione e la semina o il trapianto della coltivazione.

Dosi e consigli: 2-3 Kg/mq di compost, meglio se "integrato", non necessariamente raffinato e maturo; integrare il compost nel terreno nel periodo autunno-invernale (compost fresco) o primaverile (compost pronto); viene interrato con la lavorazione principale (vangatura) oppure con le lavorazioni complementari (zappatura) tra un ciclo di coltivazione e l'altro; se nell'arco dell'anno si prevedono più cicli colturali il compost viene distribuito sempre prima della semina o del trapianto interrandolo almeno nei primi 10-15 cm di suolo; in questo caso va impiegato compost pronto, per il breve intervallo previsto tra applicazione del compost e impianto della coltivazione. Dal momento che 2/3 Kg corrispondono a circa 5 litri, una carriola (capienza 50/60 litri) è adatta alla fertilizzazione di circa 10 mq. di terreno.

Impianto di arbusti od alberi: per evitare il compattamento sul fondo della buca e fornire una parte degli elementi nutritivi necessari alla crescita della pianta.

Tipo di compost: compost pronto o compost maturo.

Dosi e consigli: sono sufficienti 5/10 cm. di compost sul fondo della buca; è una pratica estremamente delicata se la pianta da mettere a dimora ha radici nude; in questo caso meglio utilizzare compost ben maturo e per una rapida ripresa vegetativa, assicurarsi che il compost ricopra l'apparato radicale; nel caso di piante con zolla, per il compost può anche non essere richiesta una maturazione spinta.

Floricoltura in contenitore (vaso, fioriera): in sostituzione parziale o totale dei terricci torbosi, la cui importazione dall'estero costituisce un forte aggravio della bilancia dei pagamenti.

Tipo di compost: compost maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm.).

Dosi e consigli: le applicazioni di compost in questo contesto dovrebbero essere variabili in relazione al tipo di pianta coltivata; l'indicazione di massima è comunque la miscela di torba o terriccio torboso con compost raffinato in percentuali uguali in volume (50%+50%), fatta la sola eccezione per le piante acidofile (es. rododendri, azalee) che richiedono alte percentuali di torbe bionde in quanto queste garantiscono le condizioni di acidità loro gradite. Dato il contatto diretto con le radici delle piante è fondamentale l'applicazione di compost ben maturo; qualora non fosse seguita questa indicazione potrebbero sorgere dei problemi a causa della tossicità residua del compost per la non perfetta stabilizzazione della sostanza organica; con il tempo potrete anche spingervi gradualmente ad impiegare dosi superiori di compost, sino al 90 e persino al 100%, con l'unico requisito di una buona maturità e raffinazione.

Pacciamatura

La pacciamatura è una pratica di copertura della superficie di un suolo coltivato per evitare la crescita di malerbe, per mantenere relativamente elevata la temperatura del suolo anche nei mesi invernali e per diminuire l'evaporazione di acqua nei mesi estivi. I residui della raffinazione del compost ("sovvalli", cioè i materiali lignei grossolani relativamente indecomposti che non passano attraverso le maglie del vaglio) possono essere utilizzati in qualità di pacciamante, in sostituzione ad esempio delle cortecce di conifere abitualmente impiegate. Le quantità devono essere tali da permettere una stratificazione di copertura di 3-5 cm (30-50 litri/mq). In genere viene utilizzato sulla fila di una coltura (orticola o frutticola) o al piede di arbusti ornamentali o alberelli appena impiantati, per evitare la competizione con le malerbe.

Allegato 3

SCHEDA SINTETICA SUI DATI 1997-98-99

DATI REGIONALI

Abitanti

1997	5.159.943
1998	5.151.056
1999	5.155.338

Superficie

Kmq.	26.906
Numero comuni	390

Percentuali raccolta differenziata

Anno	Totale	Solo imballaggi
1997	0,56%	0,40%
1998	0,73%	0,64%
1999	1,91%	0,91%

Ripartizione provinciale della raccolta differenziata

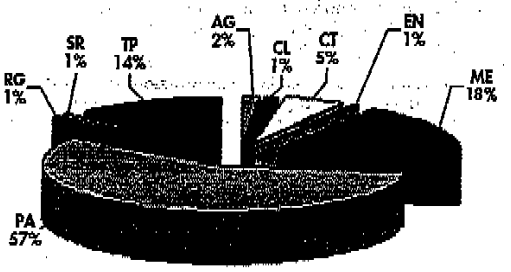

Produzione di rifiuti urbani (valori assoluti in tonn.)

Anno	Indifferenziati	Ingombranti	Racc. Diff.	Totale
1997	2.280.982	4.253	12.860	2.298.095
1998	2.296.084	7.864	17.034	2.320.981
1999	2.485.796	13.694	48.761	2.548.251

Produzione di rifiuti urbani pro-capite (Kg./abitante/anno)

Anno	Indifferenziati	Ingombranti	Racc. Diff.	Totale
1997	442,06	0,82	2,49	445,37
1998	445,75	1,53	3,31	450,58
1999	482,18	2,66	9,46	494,29

Produzione di rifiuti urbani pro-capite (Kg./abitante/anno)

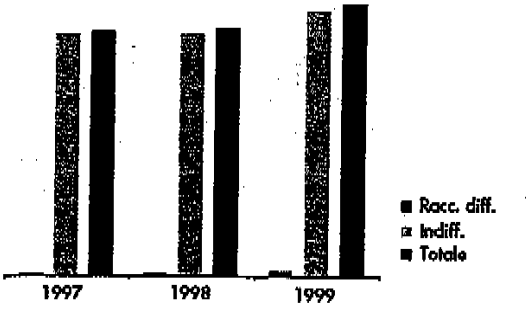

Raccolte differenziate

Frazioni	1998 Kg./ab./anno	1999 Kg./ab./anno
Rifiuti riciclabili		
– Frazione umida	0,23	4,35
– Carta e cartone	1,20	2,13
– Plastica	0,29	0,43
– Acciaio	0,04	0,14
– Alluminio	0,01	0,01
– Vetro	1,37	1,77
– Legno	0,00	0,01
– Beni durevoli	0,07	0,49
– Stracci e indumenti	0,07	0,09
Totale rifiuti riciclabili	3,28	9,41
Rifiuti non riciclabili		
– R.U.P.	0,03	0,05
Totale raccolta differenziata	3,31	9,46

Produzione di rifiuti urbani pro-capite (Kg./abitante/anno)

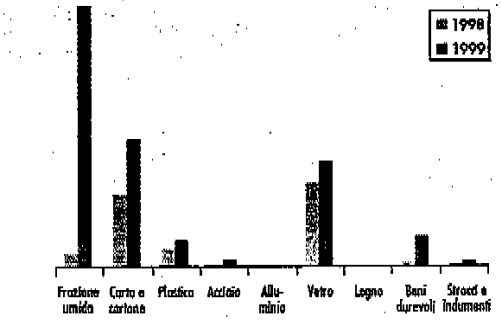

Modalità di raccolta

Gestione		
– diretta	n. comuni	44
– affidamento	n. comuni	305
Costi di gestione	in lire	35.154.672.381
Tipologia raccolta		
– multimateriale	n. comuni	36
– monomateriale	n. comuni	83
– abbinata	n. comuni	21
– contenitori stradali	n. comuni	278
– utenze selezionate	n. comuni	22
– raccolta domiciliare	n. comuni	49

Dati anno 1999.

Allegato 4

REGOLAMENTO TIPO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con D.P.R.S. n. 159 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 37 dell'11 agosto 2000 (parte I)*

Comune di _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con atto del consiglio comunale n. ..... del _____

A) DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A.1. *Finalità del presente regolamento*

A.1.1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:

— le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

— le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

— le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

— le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

— le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

— le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

— l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua.

A.2. *Campo di applicazione del presente regolamento*

A.2.1. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

— per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

— per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'intero territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;

f) agli esplosivi.

A.3. *Estensione del diritto di privativa*

A.3.1. Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è esteso all'intero territorio del comune.

A.4. *Oggetto e contenuti del presente regolamento*

A.4.1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori c/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;

b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;

c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo n. 22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del decreto legislativo n. 22/97;

d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;

e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in fun-

zione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lett. d) del presente regolamento;

f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;

g) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;

h) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

i) le norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.

A.5. *Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal comune*

A.5.1. Il comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90, eroga i seguenti servizi:

— servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente regolamento:

a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;

b) servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;

c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;

d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;

e) servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;

g) raccolta dei rifiuti cimiteriali.

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:

— smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;

— smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta;

— smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;

— raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (F.M.S.).

A.6. *Definizioni*

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:

— *conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;

— *raccolta*: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

— *raccolta differenziata*: insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;

— *spazzamento*: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;

— *stoccaggio provvisorio*: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

— *cernita*: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;

— *trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;

— *trattamento finale*: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

A.7. *Classificazione dei rifiuti*

A.7.1. Classificazione.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".

A.7.2. I rifiuti urbani si distinguono in:

A.7.2.1. rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza;

A.7.2.2. i rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi;

A.7.2.3. nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che classifica rifiuti urbani pericolosi:

— pile e batterie;

— prodotti farmaceutici;

— contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927);

— altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'ambiente, purché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.

Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:

— tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo) "C" (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che siano classificati come urbani per provenienza

— le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);

— le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico;

A.7.2.4. sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

A.7.3. sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

— rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7, comma 3, lett. d) del decreto legislativo n. 22/97;

— rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 22/97;

— rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7, comma 3, lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative;

A.7.3.1. le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:

— ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana, o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio, all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agricolturali ed agroindustriali, salvo, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

— ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7,

comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97, derivanti da lavorazioni industriali;

A.7.3.2. i predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi, e derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti; ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che rispondano ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento;

A.7.3.3. sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

— i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;

— i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;

— i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo;

A.7.3.4. i rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di formazione non sono assoggettabili alla tassa rifiuti solidi urbani.

A.8. *Divieti ed obblighi*

E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati gli argini, le rive, le sponde.

In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.

B. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

B.1.1. Criteri qualitativi di assimilazione.

Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:

a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;

b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:

— rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;

— rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato;

— oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;

— rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;

— rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;

— rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97;

— rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.

B.1.2. Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

a) attività ricettivo alberghiere e collettività;

b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;

c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;

d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;

e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;

f) servizi scolastici e loro pertinenze;

g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;

h) pubblici esercizi;

i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

B.1.3. Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi - nozione di coefficiente di produttività specifica.

B.1.3.1. Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.2., previo accertamento, caso per caso della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui al successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dal servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;

b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;

c) attività di autotrasporto e simili;

d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;

e) attività di vendita di autoveicoli e simili.

B.1.3.2. Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

B.1.3.3. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in kg./mq. anno.

B.1.3.4. I coefficienti di produttività specifica, rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

B.1.4. Rifiuti da attività artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili: criteri quantitativi di assimilazione

B.1.4.1. I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione, ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione, in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo punto B.1.5.

B.1.4.2. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa rifiuti solidi urbani incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto

23/10 2002 16:08 FAX 0916759184 OSSERVATORIO PA 011

sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani

B.1.4.3. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3., una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.

B.1.4.4. Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1. e derivanti dal locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3., vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.

B.1.4.5. Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1. e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3., accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.

B.1.4.6. I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3. che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa rifiuti solidi urbani, con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

B.1.5. Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione al rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.

Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione.

B.1.5.1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dal successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3. che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton./anno.

B.1.5.2. Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.

B.1.5.3. Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 kg. = 1 mc.

Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione.

B.1.5.4. Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3., interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5. e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.

B.1.5.5. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1., lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:

— 5 kg./mq. anno < q < 15 kg./mq. anno

B.1.5.6. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1., lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo: 2,5 kg./mq. anno < q < 5 kg./mq. anno.

B.1.5.7. Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti solidi urbani.

B.1.5.8. Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 kg. = 1 mc.).

B.1.5.9. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

B.1.5.10. E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

B.1.6. Aggiornamento e/o modifica dell'elenco delle attività assoggettate ai criteri quantitativi e dei rispettivi valori

B.1.6.1. Possono essere aggiornati, modificati c/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:

a) gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2. e di cui al punto B.1.3.;

b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1.;

c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti B.1.5.5. e 6;

d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8.

B.1.7. Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione

B.1.7.1. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

B.1.7.2. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.

B.1.7.3. Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune, per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

B.1.7.4. Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

B.1.8. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.

B.1.8.1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

B.1.8.2. L'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

B.1.8.3. Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili c/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

B.1.8.4. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tas-

sa rifiuti urbani alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto B.1.2., ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3.;

b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

b-1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

b-2) specificazione dell'attività svolta;

b-3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;

b-4) quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

b-5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.

B.1.8.5. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

B.1.8.6. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.

B.1.8.7. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.

B.1.8.8. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.

B.1.8.9. L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa rifiuti urbani e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

B.1.8.10. I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto B.1.3., dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.

B.1.8.11. La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.

B.1.8.12. In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa rifiuti urbani.

B.1.8.13. domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.

B.1.9. Ipotesi di deroga ai criteri di cui al punto B.1.2.

B.1.9.1. Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto A.7.3.3.

B.1.9.2. La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2. del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto B.1.8.

B.1.9.3. La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2., diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto B.1.5. e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.

B.1.9.4. Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'Amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal precedente punto AB.1.8., coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

B.1.10. Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali 0 della classificazione in deroga

B.1.10.1. Nel caso in cui le procedure di cui ai punti B.1.8. e 9 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

B.1.10.2. Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'ufficio tutela ambientale del comune.

B.1.10.3. Le date di inoltro delle convenzioni all'ufficio tutela ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8., fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti urbani delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.

B.1.10.4. In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

B.1.10.5. Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario dei pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.

B.1.10.6. Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

B.1.11. Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio

B.1.11.1. Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto B.1.9., sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.

B.1.11.2. Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8., a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

B.1.11.3. Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.

B.1.11.4. Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.

B.1.11.5. Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.

C. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI

C.1. *Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati*

C.1.1. Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

C.1.2. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

C.2. *Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio*

C.2.1. La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello sta della viabilità.

C.2.2. La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuato mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale;

C.2.3. Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:

— 200 m nel centro urbano;

— 500 m negli agglomerati extraurbani.

Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di un circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m., misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

C.2.4. Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive.

C.3. *Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia*

C.3.1. L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.

La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del consiglio comunale.

C.4. *Competenze dell'ente gestore*

C.4.1. L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'ente gestore.

C.4.2. In tal senso l'ente gestore:

— provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:

— rifiuti urbani interni ingombranti;

— rifiuti urbani interni non ingombranti;

— residui di potatura e sfalcio di giardini privati;

— rifiuti speciali assimilati agli urbani;

— rifiuti urbani pericolosi;

b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;

c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del comune e delle esigenze dell'utenza;

d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;

e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

C.5. *Caratteristiche e collocazione dei contenitori per rifiuti urbani e allestimento delle relative piazzole*

C.5.1. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'ente gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, sempreché venga reso entro trenta giorni.

C.6. *Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani*

C.6.1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'ente gestore.

C.6.2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'ente gestore.

C.6.3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

C.6.4. Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.

C.6.5. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

C.6.6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

C.6.7. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'ente gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.

C.6.8. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'ente gestore.

C.6.9. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

C.6.10. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

C.6.11. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ente gestore motivata richiesta in tal senso.

C.6.12. L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.

C.6.13. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.

C.7. *Usi vietati dei contenitori*

C.7.1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

— di rifiuti classificati tossici e nocivi;
— di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
— di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
— rifiuti liquidi;
— oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
— materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
— rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
— rifiuti urbani ingombranti.

C.8. *Trasporto e pesatura dei rifiuti*

C.8.1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

C.8.2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).

C.8.3. La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.

C.8.4. La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'Amministrazione comunale.

C.9. *Smaltimento finale*

C.9.1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.

C.10. *Accesso agli impianti di smaltimento*

C.10.1. L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'ente gestore.

C.10.2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore:

a) mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;

b) mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra l'ente gestore e il comune;

c) mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'ente gestore;

d) privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con l'ente gestore;

f) mezzi dell'amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.

D. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

D.1. *Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali*

D.1.1. E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.

D.1.2. L'ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1.

D.1.3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.

L'ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'ente gestore e l'amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

Rifiuti speciali inerti

Sono classificati rifiuti speciali inerti:
— sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
— materiali ceramici cotti;
— vetri di tutti i tipi;
— rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal comune a norma della legislazione vigente.

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.

Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Compete all'ente gestore lo smaltimento di:

a) acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.

Residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

Rifiuti tossici e nocivi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.